

**ADDENDUM I° AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO del 10/03/2022
- N° 1665/2022 del 01/04/2022 -**

Tra

L'impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Via Einaudi n. 42, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Di Carlo, nato a Atessa (CH) il 09/10/1981, d'ora in poi indicata come Appaltatore;

e

La società CIANA. S.r.l. con sede legale in Via Argelato, 37 – 00173 Roma P. IVA 01262781006, nella persona di Antonio Filippini C.F. FLP NTN 58P20 H501K nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata “Subappaltatore”) entrambi per brevità in seguito denominate “Parti”

premessi che

- in data **10/03/2021** è stato sottoscritto un contratto di Subappalto per l'esecuzione dei **servizi per la manutenzione Ordinaria programmata e manutenzione straordinaria delle reti fognarie e degli impianti di depurazione** presso le sedi dell'Azienda Sanitaria Locale RIETI (in appresso per brevità “Contratto Principale”);
- in data 30/04/2021 con determinazione dirigenziale n.779/2021 è stato autorizzato da parte del committente principale il subappalto alla ditta CIANA. S.r.l. per l'importo **complessivo presunto massimo di € 101.544,00 di cui € 3.250,00** per oneri della sicurezza, suddiviso nei seguenti corrispettivi, per:

L'esecuzione del Servizio (A): Manutenzione Ordinaria programmata delle reti fognarie e degli impianti di depurazione per il corrispettivo presunto di **€ 51.544,00 di cui € 1.500,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all'IVA se dovuta a norma di legge, determinabile e composto da singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore.

L'eventuale esecuzione del Servizio (B): per il ripristino e la funzionalità delle Apparecchiature UPS, il corrispettivo presunto di **€ 50.000,00 di cui € 2.000,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008.

- è sorta la necessità di integrare l'oggetto del “contratto principale” tra le parti e di estendere l'importo contrattuale e la durata per l'esecuzione dei **servizi di cui alle premesse**.

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue che:

Art.1 - Premesse

Le premesse e l'Allegato 1 Sub. A. formano parte integrante del presente atto:

Art. 2 – Durata

La durata del contratto di subappalto inizialmente prevista ed autorizzata fino al **31/03/2022** è prorogata al **31/03/2023**.

Art. 3 – Il corrispettivo

Servizio A. Il corrispettivo ascrivibile al **Servizio (A)** di cui alle premesse **è integrato di € 55.714,00 di cui € 2.300,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 oltre ad I.V.A. prevista per legge.

Eventuale Servizio B. Il “corrispettivo presunto massimo” ascrivibile all' **eventuale esecuzione del Servizio (B)** sarà **definito come segue:**

1. **si conferma l'utilizzo del residuo dell'importo di cui al Servizio (B)** delle premesse **già oggetto di autorizzazione** con determinazione dirigenziale n.779/2021, prorogando il plafond descritto nelle premesse al 31/03/2023.

2. **Si integra il punto 1) per l'eventuale Servizio (B) di € 11.100,00 di cui € 700,00 per oneri per la sicurezza** secondo il D.lgs. 81/2008 oltre ad I.V.A. prevista per legge, per il periodo ricompreso tra il 01/04/2022 al 31/03/2023.

Art. 4 – Importo

L'importo **complessivo presunto massimo di € 56.500,00 di cui € 2.500,00** per oneri della sicurezza già oggetto di silenzio assenso **è integrato** dell'importo "complessivo presunto massimo" dato dalla somma dei corrispettivi previsti per il Servizio A e per l'Eventuale Servizio B di € 66.814,00 e di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza oltre ad I.V.A. se prevista per legge, per il periodo ricompreso tra il 01/04/2022 al 31/03/2023.

Art. 5 – Lavori in Straordinaria

La scontistica applicata dal subappaltatore, per le singole lavorazioni dell'eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità delle reti fognanti e degli impianti di depurazione della ASL di Rieti, sarà, oggetto di specifiche trattative tra le parti con riferimento alle tariffe concordate nell'Allegato al presente contratto denominato "Allegato 1 Sub. A."

Art. 6 – Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione

"Il SUBAPPALTATORE dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale; il SUBAPPALTATORE, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che APPALTATORE ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Il SUBAPPALTATORE aderisce ai principi di cui al suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il SUBAPPALTATORE manleva fin d'ora APPALTATORE per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del SUBAPPALTATORE o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa."

Art. 7 – Validità del contratto

Il "Contratto Principale" identificato in premessa rimane valido e vincolante in ogni sua parte non in contrasto con il presente atto aggiuntivo con l'avvertenza che comunque, anche per quanto non espressamente previsto, in caso di incongruenza o contrasti tra i due citati documenti, il contenuto dell'atto aggiuntivo prevale su quello del "Contratto principale".

Rovigo, li 28/03/2022

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli
Art. 6 – Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Art. 7 – Validità del contratto

SUBAPPALTATORE

.....